




COMUNE DI GIOVINAZZO

PROVINCIA DI BARI



Progetto:

PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE AI SENSI DELLA L. 447/1995 E DELLA L.R. 3/2002

Progettisti:



DIRETTORE TECNICO
Ing. Gianluca Calace

RESPONSABILE PROGETTAZIONE
Ing. Alessandra Lisiero

Tecnico Competente in Acustica Ambientale
ai sensi della L.447/1995

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Ing. Alessandra Lisiero
Ing. Eva Giusto
Ing. Gloria Vendramin
Ing. Carmine Di Polito

Descrizione elaborato:

RELAZIONE TECNICA

Nome elaborato:

R0100

Scala:

-

04					
03					
02					
01					
00	Luglio 2017	Prima emissione	E. Giusto	E. Giusto	A. Lisiero
Revisione	Data	Descrizione	Redatto	Controllato	Approvato

Nome file:

1050PRdR0100-00_RT

INDICE

1	PREMESSA	3
2	PANORAMICA SULLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO NEL SETTORE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO.....	4
2.1	LEGGE N°447 DEL 26 OTTOBRE 1995 "LEGGE QUADRO SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO"	5
2.2	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 NOVEMBRE 1997.....	5
2.3	DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 16 MARZO 1998	8
2.4	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 NOVEMBRE 1998, N°459	8
2.5	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 MARZO 2004, N°142	9
2.6	LEGGE REGIONALE N°3 DEL 12 FEBBRAIO 2002	13
3	METODOLOGIA ADOTTATA PER LA REDAZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA	15
4	PRIMA FASE: ANALISI DEL TERRITORIO E ASSEGNAZIONE CLASSI.....	16
4.1	PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO.....	16
4.2	INDIVIDUAZIONE AREE IN CLASSE I.....	17
4.3	INDIVIDUAZIONE AREE IN CLASSE II, III E IV.....	18
4.4	INDIVIDUAZIONE AREE IN CLASSE V E VI	19
4.5	INFRASTRUTTURE STRADALI E FERROVIARIE: FASCE DI PERTINENZA ACUSTICA	19
4.6	INDIVIDUAZIONE AREE CON MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO	20
4.7	DEFINIZIONE DELLA ZONIZZAZIONE IN BOZZA.....	20
5	SECONDA FASE: ANALISI CRITICA DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA E PREDISPOSIZIONE DEGLI ELABORATI FINALI	21
6	INDIRIZZI PER L'APPLICAZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA	22
6.1	PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO.....	22
6.2	DISCIPLINA DEGLI STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI.....	23
7	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPATTO ACUSTICO	24
7.1	PRESCRIZIONI PER LE ZONE CONFINANTI A DIVERSA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA....	24
7.2	VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ ACUSTICA	25

7.2.1	INSEDIAMENTI A CARATTERE PERMANENTE	25
7.2.1.1	INSEDIAMENTI/ATTIVITÀ RUMOROSE PERMANENTI	25
7.2.1.2	INSEDIAMENTI A CARATTERE PERMANENTE CON ELEVATA SENSIBILITÀ ACUSTICA	27
7.2.2	INSEDIAMENTI/ATTIVITÀ A CARATTERE TEMPORANEO	29
7.2.2.1	VALORI LIMITE ATTIVITÀ TEMPORANEE	30
7.2.2.2	ATTIVITÀ TEMPORANEE LIDI BALNEARI E CAMPEGGI	31
7.2.2.3	AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEFINITI DAGLI ARTT. 16 E 17 DELLA L.R.3/2002.....	31
7.3	DOCUMENTAZIONE TECNICA	32
7.3.1	DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO	32
7.3.2	VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO.....	32
7.3.3	VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO ATTIVITÀ TEMPORANEE.....	33
8	AGGIORNAMENTI.....	35
9	ALLEGATI	36

1 PREMESSA

L'inquinamento acustico è così definito dalla Legge Quadro n. 447 del 26 ottobre 1995: "l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi."

Questa definizione ben riassume i diversi aspetti di pericolosità dell'inquinamento acustico. In merito si è espressa anche l'Organizzazione Mondiale della Salute (OMS) che ha stimato in circa il 20% del totale, la popolazione dell'Europa occidentale (ovvero 80 milioni di persone) esposta a livelli di rumore inaccettabili.

Sempre secondo l'Organizzazione Mondiale della Salute, il rumore genera diversi effetti sulla popolazione quali i disturbi del sonno, danni uditivi o fisiologici (prevalentemente di tipo cardiovascolare) e difficoltà di comunicazione. In un primo tempo alla lotta contro il rumore non era stato assegnato il grado di priorità conferito ad altri problemi in materia di ambiente, ad esempio alla riduzione dell'inquinamento atmosferico; le conseguenze per la popolazione erano infatti meno evidenti e il deterioramento della qualità della vita era accettato dall'opinione pubblica come una diretta conseguenza del progresso tecnologico e dell'urbanizzazione. Tra le strategie volte alla riduzione del rumore, uno degli strumenti principali di azione è rappresentato proprio dalla zonizzazione acustica del territorio comunale.

La zonizzazione acustica fornisce il quadro di riferimento per valutare i livelli di rumore presenti o previsti nel territorio comunale e risulta essere quindi la base per programmare interventi e misure di controllo o riduzione dell'inquinamento acustico. L'obiettivo è quello di prevenire il deterioramento di aree non inquinate e di risanare quelle dove attualmente sono riscontrabili livelli di rumorosità ambientale superiori ai valori limite. La zonizzazione è inoltre un indispensabile strumento di prevenzione per una corretta pianificazione, ai fini della tutela dall'inquinamento acustico, delle nuove aree di sviluppo urbanistico o per la verifica di compatibilità dei nuovi insediamenti o infrastrutture in aree già urbanizzate. In tal senso, la zonizzazione acustica non può prescindere dalla pianificazione territoriale comunale. È pertanto fondamentale che venga coordinata con le scelte urbanistiche e con gli strumenti di pianificazione di cui i Comuni devono dotarsi.

2 PANORAMICA SULLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO NEL SETTORE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO

La normativa nazionale di riferimento nel campo dell'inquinamento acustico ambientale è:

- Legge Quadro sull'inquinamento acustico del 26 Ottobre 1995 n°447 (Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale n. 254, 30/10/1995)
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 Novembre 1997 riguardante la determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale n°280, 1/12/1997)
- Decreto 16 Marzo 1998 del Ministero dell'Ambiente riguardante le tecniche di misurazione dell'inquinamento acustico (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale n°76, 1/4/1998)
- Decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1998, n°459 riguardante le norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento acustico da rumore prodotto dalle infrastrutture ferroviarie
- Decreto 29 Novembre 2000 del Ministero dell'Ambiente relativo alla predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore
- Decreto del Presidente della Repubblica 30 Marzo 2004, n°142 riguardante le norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento acustico da rumore prodotto dalle infrastrutture viarie

Per la redazione della zonizzazione si è in particolare fatto riferimento a:

- Legge Regionale n°3 del 12 Febbraio 2002 recepisce l'obbligo per le regioni contenuto nella legge 447/95 e formula le Linee Guida Regionali nell'allegato tecnico "MODALITÀ OPERATIVE PER LA CLASSIFICAZIONE E ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO".
- Linee guida emanate dall'ANPA nel 1998 e "Linee guida relative ai criteri per la classificazione acustica dei territori comunali" emanate dall'APAT nel 2007.

Si è inoltre fatto riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale vigenti in ambito urbanistico e ambientale, con particolare riguardo a:

- P.R.G. con cartografia digitalizzata nel 2016 e norme tecniche redatte nel 1985 e successivamente aggiornati – ultimo aggiornamento con DGR 3466/'94
- "Piano Particolareggiato Attuativo della zona di espansione di nuovo impianto C3" redatto nel 2007
- Piano Regolatore Territoriale – zona produttiva Bitonto-Giovinazzo - variante
- Piano Comunale delle Coste
- Piano Urbanistico Territoriale Tematico (PUTT/p) e Piano Paesaggistico Territoriale (PPTR)

Di seguito si riassumono i contenuti delle norme principali.

2.1 LEGGE N°447 DEL 26 OTTOBRE 1995 “LEGGE QUADRO SULL’INQUINAMENTO ACUSTICO”

La Legge Quadro 447/95 (in linea con il precedente DPCM 1 marzo 1991) impone alle Amministrazioni Comunali l'obbligo di suddividere il proprio territorio in 6 classi acusticamente omogenee alle quali vengono assegnati dei limiti massimi di rumorosità per l'ambiente esterno. L'assegnazione delle classi acustiche al territorio comunale è appunto denominata "zonizzazione o classificazione acustica comunale".

L'art.6 di tale legge fissa le competenze dei Comuni, che sono:

- a) la classificazione del territorio comunale;
- b) il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte ai sensi della lettera a);
- c) l'adozione dei piani di risanamento

L'art.6 prevede inoltre altre attività di controllo, che i Comuni devono esercitare per il rispetto della normativa contro l'inquinamento acustico.

L'art.4 della stessa legge demanda alle Regioni gli atti di indirizzo, secondo i quali dovranno svolgersi le attività comunali.

2.2 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 NOVEMBRE 1997

Tale normativa definisce valori limite delle sorgenti sonore ai sensi della Legge Quadro n°447/1995, sia per sorgenti fisse che per sorgenti mobili.

Le grandezze fondamentali definite dalla Legge Quadro 447/95 e dal D.P.C.M. 14 Novembre 1997 sono le seguenti:

- **Limite di emissione:** valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della stessa;
- **Limite di immissione:** valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;
- **Limite di immissione differenziale:** valore massimo della differenza tra il livello di rumore ambientale (con la sorgente disturbante accesa) e il livello di rumore residuo (con la sorgente di rumore spenta);
- **Valore di attenzione:** segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;
- **Valore di qualità:** da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo per realizzare gli obiettivi di tutela.

La Legge Quadro dispone che tutti i Comuni si dotino di un piano di classificazione acustica del proprio territorio secondo uno schema a sei classi di destinazione d'uso del territorio (tabella A) assegnando ad ognuna di esse i valori massimi di rumorosità ambientale suddivisi per i due periodi della giornata: diurno e notturno.

I valori limite si applicano a tutte le aree del territorio ad esse circostanti, secondo la rispettiva classificazione in zone. I rilevamenti e le verifiche sono effettuati in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità.

Allegato al D.P.C.M. 14.11.1997 - TABELLA A: classificazione del territorio comunale	
Classe di destinazione d'uso del territorio	Definizione
CLASSE I - aree particolarmente protette	rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale	rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali
CLASSE III	aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici
CLASSE IV - aree di intensa attività umana	rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.
CLASSE V - aree prevalentemente industriali	rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
CLASSE VI - aree esclusivamente industriali	rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi

Tabella 1 - Classificazione del territorio comunale

I valori limite di emissione, definiti dall'art. 2, comma 1, lettera e), della legge quadro come i valori massimi di rumore che possono essere emessi da una sorgente sonora, sono riferiti alle sorgenti fisse ed alle sorgenti mobili. I rilevamenti e le verifiche sono effettuati in prossimità delle sorgenti stesse, ed in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità.

I valori sono quelli indicati nella tabella B allegata al decreto (art. 2).

Allegato al D.P.C.M. 14.11.1997 - TABELLA B - Limiti di emissione		
Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno	Notturmo
	(6:00-22:00)	(22:00-6:00)
1. Aree particolarmente protette	45	35
2. Aree prevalentemente residenziali	50	40
3. Aree di tipo misto	55	45
4. Aree di intensa attività umana	60	50
5. Aree prevalentemente industriali	65	55
6. Aree esclusivamente industriali	65	60

Tabella 2 - Limiti di emissione – Leq in dB(A)

I valori limite assoluti di immissione sono invece riferiti al rumore immesso nell'ambiente esterno dall'insieme di tutte le sorgenti e sono indicati nella tabella C riportata di seguito.

I valori limite riportati nella tabella non si applicano al rumore prodotto dalle infrastrutture di trasporto all'interno delle rispettive fasce territoriali di pertinenza mentre valgono per l'insieme di tutte le altre sorgenti. All'esterno di tali fasce, tali sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione.

All'interno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto, le singole sorgenti sonore diverse dalle infrastrutture di trasporto stesse, devono rispettare i limiti di emissione e, nel loro insieme, i limiti di immissione, secondo la classificazione acustica assegnata all'interno della fascia dalla classificazione acustica comunale.

Allegato al D.P.C.M. 14.11.1997 - TABELLA C - Limiti di immissione		
Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno	Notturmo
	(6:00-22:00)	(22:00-6:00)
1. Aree particolarmente protette	50	40
2. Aree prevalentemente residenziali	55	45
3. Aree di tipo misto	60	50
4. Aree di intensa attività umana	65	55
5. Aree prevalentemente industriali	70	60
6. Aree esclusivamente industriali	70	70

Tabella 3 - Limiti di immissione – Leq in dB(A)

Sono stabiliti inoltre i seguenti valori limite di immissione differenziali (determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo):

- 5 dB per il periodo diurno
- 3 dB per il periodo notturno.

Tali valori non si applicano nelle aree classificate nella classe VI e nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:

- se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
- se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.

Con l'entrata in vigore del D.P.C.M. 14 Novembre 1997 sono stati aboliti i commi 1 e 3 dell'art. 1 del D.P.C.M. 1 Marzo 1991.

Le disposizioni riguardanti il criterio differenziale non si applicano alla rumorosità prodotta dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime; da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali; da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

2.3 DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 16 MARZO 1998

Stabilisce le modalità di misurazione del rumore stradale e ferroviario entrando in modo specifico in questioni tecniche relative alla strumentazione ed alle procedure di misura.

Sono contenute indicazioni riguardanti la strumentazione di misura e le modalità di misura del rumore, nonché le definizioni di Tempo a lungo termine, Tempo di riferimento, Tempo di osservazione, Tempo di misurazione.

2.4 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 NOVEMBRE 1998, N°459

Il Decreto disciplina l'inquinamento acustico derivante dal traffico ferroviario. I limiti sono stabiliti in relazione alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie, definite a partire dalla mezzera dei binari esterni e per ciascun lato per una larghezza pari a:

- a) m 250 per le infrastrutture esistenti e per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h. Tale fascia viene suddivisa in due parti:
 - fascia A, più vicina all'infrastruttura, della larghezza di m 100;
 - fascia B, più distante dall'infrastruttura, della larghezza di m 150.
- b) m 250 per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h.

Per le aree non ancora edificate interessate dall'attraversamento di infrastrutture in esercizio, gli interventi per il rispetto dei limiti sono a carico del titolare della concessione edilizia rilasciata all'interno delle fasce di pertinenza di cui al comma 1.

Nella tabella seguente sono riassunti i valori limite assoluti di immissione del rumore all'interno delle fasce di pertinenza.

Tipo di ricevitore	Infrastrutture esistenti e Infrastrutture di nuova realizzazione con $v \leq 200$ km/h				Infrastrutture di nuova realizzazione con $v > 200$ km/h	
	Fascia A (100m)		Fascia B (150m)		Fascia unica 250m ⁽¹⁾	
	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
Scuole	50	//	50	//	50	//
Altri ricettori sensibili	50	40	50	40	50	40
Altri ricettori	70	60	65	55	65	55

Note: (1) Il corridoio di studio può essere esteso fino a 500 m per lato in corrispondenza di scuole, ospedali, case di cura e case di riposo

Tabella 4 - Fasce di pertinenza e limiti (LAeq in dBA) per il rumore ferroviario

Qualora i valori di cui al punto precedente e al di fuori della fascia di pertinenza, i valori stabiliti nella tabella C del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 1997, non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzii l'opportunità di procedere ad interventi diretti sui ricettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti interni:

- 35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;
- 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori;
- 45 dB(A) Leq diurno per le scuole.

2.5 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 MARZO 2004, N°142

Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 142/2004 fissa dei limiti alle emissioni sonore che possono essere prodotte dal traffico stradale. Prevede inoltre che intorno ad ogni arteria venga considerata una fascia di pertinenza acustica misurata in proiezione orizzontale per ciascun lato dell'infrastruttura, alla quale riferire i parametri indicati dal decreto per limitare i livelli di rumore prodotti.

Coerentemente con la classificazione fornita dall'articolo 2 del D. Lgs. 285 del 1992 (e successive modificazioni) il Decreto stabilisce le norme per la prevenzione e il contenimento del rumore generato dall'uso di autostrade, strade extraurbane principali e secondarie, strade urbane di scorrimento e di quartiere, strade locali. Le disposizioni si applicano alle strade esistenti o costruite in affiancamento, ad ampliamenti e varianti, ma anche alle strade di nuova realizzazione.

L'ampiezza delle fasce territoriali di pertinenza acustica e il livello massimo di rumorosità ammissibile (livello equivalente in dBA) per ogni tipologia di infrastruttura stradale sono indicati nell'Allegato 1 del DPR.

Qualora, non sia tecnicamente conseguibile, ovvero in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzi l'opportunità di procedere ad interventi diretti sui recettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti:

- 35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;
- 40 dB(A) Leq notturno per gli altri recettori;
- 45 dB(A) Leq diurno per le scuole.

Tali valori vanno misurati al centro della stanza a finestre chiuse con microfono a 1.5 m dal pavimento.

Per i ricettori inclusi nella fascia di pertinenza acustica, devono essere individuate ed adottate opere di mitigazione sulla sorgente, lungo la via di propagazione del rumore e direttamente sul ricettore, per ridurre l'inquinamento acustico prodotto dall'esercizio dell'infrastruttura, con l'adozione delle migliori tecnologie disponibili, tenuto conto delle implicazioni di carattere tecnico-economico.

Nel caso di **strade di nuova realizzazione** (vengono definite infrastrutture di nuova realizzazione quelle in fase di progettazione per la quale non sia stato approvato il progetto definitivo alla data di entrata in vigore del presente decreto), valgono quindi i limiti riportati nella Tabella 1 del DPR.

Nel caso di **infrastrutture esistenti e assimilabili** valgono invece i limiti riportati nella Tabella 2 del DPR. I valori limite di immissione per strade esistenti, devono essere conseguiti mediante l'attività pluriennale di risanamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente in data 29 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2000, con l'esclusione delle infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento di infrastrutture esistenti e delle varianti di infrastrutture esistenti per le quali tali valori limite si applicano a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando che il relativo impegno economico per le opere di mitigazione è da computarsi nell'insieme degli interventi effettuati nell'anno di riferimento del gestore.

In via prioritaria l'attività pluriennale di risanamento dovrà essere attuata all'interno dell'intera fascia di pertinenza acustica per quanto riguarda scuole, ospedali, case di cura e case di riposo e, per quanto riguarda tutti gli altri ricettori, all'interno della fascia più vicina all'infrastruttura, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i), e dall'articolo 10, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. All'esterno della fascia più vicina all'infrastruttura, le rimanenti attività di risanamento dovranno essere armonizzate con i piani di cui all'articolo 7 della citata legge n. 447 del 1995.

Per le infrastrutture esistenti e di nuova realizzazione, gli interventi di mitigazione sono attuati sulla base di linee guida predisposte dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministeri della salute e delle infrastrutture e dei trasporti.

I sistemi di monitoraggio per il rilevamento dell'inquinamento da rumore prodotto nell'esercizio delle infrastrutture stradali devono essere realizzati in conformità alle direttive impartite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 227 del decreto legislativo n. 285 del 1992.

Per la comprensione delle tabelle TAB. 1 e TAB. 2 allegate al decreto n. 142/2004, e riportate di seguito) è utile tenere presente che costituisce un "ricettore" (di suoni) qualsiasi edificio destinato ad abitazione o ad attività lavorative e/o ricreative (spazi di pertinenza compresi); sono ricettori anche le aree naturalistiche vincolate, quelle destinate alla ricreazione e le aree già individuate come edificabili dal PRG, alla presentazione dei progetti di massima delle infrastrutture stradali che costituiscono la fonte delle emissioni sonore.

Allegato 1 del DPR n. 142/2004 - TABELLA 1						
TIPO DI STRADA (secondo codice della strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (secondo D.M. 5.11.01 - Norme funz. e geom. Per la costruzione della strada)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A - autostrada		250	50	40	65	55
B - extraurbana principale		250	50	40	65	55
C - extraurbana secondaria	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D - urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	definiti dai comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995.			
F - locale		30				

* per le scuole vale il solo limite diurno

Tabella 5 - Valori limite per infrastrutture stradali di nuova realizzazione - Leq in dB (A)

Allegato 1 del DPR n. 142/2004 - TABELLA 2						
TIPO DI STRADA (secondo codice della strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (secondo norme CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A - autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B - extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C - extraurbana secondaria	Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D - urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	definiti dai comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995.			
F - locale		30				

* per le scuole vale il solo limite diurno

Tabella 6 Valori limite per infrastrutture stradali esistenti - Leq in dB (A)

2.6 LEGGE REGIONALE N°3 DEL 12 FEBBRAIO 2002

La Legge Regionale n°3 del 12 Febbraio 2002 recepisce l'obbligo per le regioni contenuto nella legge 447/95 e formula le Linee Guida Regionali nell'allegato tecnico "Modalità operative per la classificazione e zonizzazione acustica del territorio".

La Zonizzazione Acustica del territorio comunale non impone divieti o vincoli di tipo edificatorio e/o di uso del territorio, ma stabilisce limiti di rumorosità ammissibile. L'art.3 della stessa Legge Regionale definisce – in accordo con la normativa nazionale – i valori limite del Livello equivalente di pressione sonora ponderato (A) nelle varie zone del territorio comunale così come individuate nel progetto di Zonizzazione Acustica Comunale. Tali valori limite sono relativi alle 6 Classi di riferimento per le zone del territorio e sono riportati nella seguente tabella.

Art. 3 - Valori limite di livello equivalente ponderato A			
Classe	Destinazione d'uso del territorio	Leq,A periodo diurno [dB(A)]	Leq,A periodo notturno [dB(A)]
I	Aree particolarmente protette	50	40
II	Aree prevalentemente residenziali	55	45
III	Aree di tipo misto	60	50
IV	Aree di intense attività umana	65	55
V	Aree prevalentemente industriali	70	60
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

Tabella 7 - Valori limite di livello equivalente ponderato A

Per le zone non esclusivamente industriali, oltre i limiti massimi per il rumore ambientale, sono stabilite anche le seguenti differenze, da non superare, tra il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A del rumore ambientale e quello del rumore residuo (criterio differenziale):

- a) 5 dB(A) per il livello continuo equivalente di pressione ponderato (A) [Leq(A)] durante il periodo diurno;
- b) 3 dB(A) per il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)] durante il periodo notturno.

La misura deve essere effettuata all'interno degli ambienti abitativi.

Nell'allegato tecnico sono individuate le modalità per l'individuazione delle 6 classi e la redazione del piano di classificazione acustica.

All'Art. 8 la Legge definisce inoltre le competenze dei Comuni, in particolare:

- a) procedere alla zonizzazione acustica del territorio, provvedendo alla sua trasmissione alla Provincia per l'approvazione;

- b) adottare e trasmettere alla Provincia, per l'approvazione, i piani di risanamento;
- c) esercitare le funzioni di vigilanza e controllo su sorgenti sonore mobili e temporanee;
- d) approvare, avvalendosi dell'ARPA, i piani di risanamento delle imprese;
- e) eseguire campagne di misura del rumore procedendo all'analisi dei dati raccolti e alla valutazione del disturbo, con lo scopo di individuare la tipologia e l'entità dei rumori presenti sul territorio;
- f) adottare ordinanze per il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento e riduzione di tutte le emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività.

All'Art. 10 definisce i contenuti dei Piani di Risanamento Comunale, ovvero:

- individuazione, previa rilevazione della tipologia ed entità dei rumori presenti sul territorio, delle zone da risanare;
- indicazione degli interventi da effettuare, la stima della popolazione interessata a ogni intervento, i soggetti tenuti all'intervento di risanamento, individuati tra i titolari dell'attività dal cui esercizio si genera la sorgente sonora,
- definizione delle modalità e dei tempi per il risanamento ambientale, anche attraverso la delocalizzazione delle attività interessate,
- stima degli oneri finanziari necessari,
- indicazione delle eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

I Comuni trasmettono i piani di risanamento alla Provincia per l'approvazione e, successivamente, alla Regione.

Agli articoli 16 e 17 definisce i valori limite per le attività rumorose a carattere temporaneo.

3 METODOLOGIA ADOTTATA PER LA REDAZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

La zonizzazione è stata realizzata nel rispetto della normativa vigente e secondo la metodologia individuata dalla L.R. 3/2002.

La zonizzazione pone come obiettivi principali la gestione del clima acustico del territorio e la prevenzione dal deterioramento delle aree non inquinate, in modo da garantire che i livelli di rumorosità ambientale non siano in contrasto con l'utilizzo prevalente del territorio.

La metodologia utilizzata per la redazione della zonizzazione acustica ha previsto:

- Prima fase: analisi del territorio attraverso i dati a disposizione e predisposizione dello schema di zonizzazione acustica;
- Seconda fase: analisi critica della zonizzazione acustica e predisposizione degli elaborati finali.

Il territorio è stato suddiviso in zone omogenee a partire dalla suddivisione effettuata in ambito di pianificazione urbana (PRG). L'assegnazione ad ogni zona della relativa classe acustica è stata quindi realizzata seguendo le indicazioni della L.R. 3/2002, ovvero seguendo il seguente procedimento (FASE 1):

- 1) Analisi degli strumenti di pianificazione territoriale a disposizione e dei vincoli presenti;
- 2) Sopralluoghi / Analisi del contesto tramite applicazioni web-gis;
- 3) Individuazione aree/ricettori particolarmente sensibili da collocare in classe I;
- 4) Individuazione aree artigianali da collocare in classe V o VI (in caso di assenza di edifici residenziali)
- 5) Individuazione delle principali infrastrutture di trasporto e relativa fascia di pertinenza acustica (con assegnazione della classe IV)
- 6) Definizione delle classi dalla II alla IV a partire dall'assegnazione di un punteggio (da 0 a 3) in relazione a:
 - densità della popolazione,
 - presenza di attività commerciali,
 - densità di attività industriali/artigianali e uffici
 - livelli di traffico presenti.

La seconda fase ha consistito nella analisi critica della zonizzazione derivante dall'assegnazione dei punteggi (aree II, III e IV) e dalla destinazione d'uso assegnata dal PRG (aree sensibili e zone industriali e artigianali), con la risoluzione dei punti critici (zone con passaggio diretto tra classi con più di 5 dB di differenza) tramite inserimento di fasce di transizione.

4 PRIMA FASE: ANALISI DEL TERRITORIO E ASSEGNAZIONE CLASSI

4.1 PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

La prima fase dello studio è consistita in un'analisi dettagliata degli strumenti di pianificazione vigenti. A livello regionale, il PPTR (Piano adottato con Deliberazione della Giunta Regionale n.1435 del 2.08.2013, pubblicata sul BURP 108 del 06.08.2013, ai sensi dell'art. 2 co. 4 della Legge regionale 7 ottobre 2009, n.20 "Norme per la pianificazione paesaggistica") consente di individuare i vincoli presenti nel territorio. Si riporta di seguito uno stralcio della cartografia del Piano (www.sit.puglia.it).




Figura 1 – Stralcio del PPTR relativo al territorio comunale

A livello comunale le analisi si basano sul Piano Regolatore Generale del Comune di Giovinazzo, approvato con DGR n. 7583 del 27/12/1991 e digitalizzato nel 2016.

Si è inoltre provveduto ad analizzare i piani urbanistici attuativi delle principali aree di sviluppo, ovvero il Piano Particolareggiato Attuativo "Zona C3" e Il Piano Regolatore Territoriale - Zona Produttiva Bitonto – Giovinazzo - Variante 2003.

Si rimanda alla tavola R0200 "Inquadramento territoriale – Pianificazione urbanistica" per una visualizzazione dei principali strumenti urbanistici a livello locale.

4.2 INDIVIDUAZIONE AREE IN CLASSE I

Ai sensi della LR3/2002 rientrano in classe I le aree destinate ad ospedali, case di cura, scuole, al riposo e allo svago, alla residenza di tipo rurale, a parchi pubblici, nazionali e regionali con l'eccezione delle parti edificate, a riserve naturali, a verde in generale nonché, quando necessario in relazione alle esigenze locali, le zone di interesse storico-archeologico.

Sono escluse dalla classe 1 le piccole aree verdi di quartiere e le aree destinate a verde sportivo, per le quali la quiete non è un elemento strettamente indispensabile per la loro fruizione, nonché le strutture scolastiche o sanitarie inserite in edifici adibiti ad abitazione e ad uffici. Tali aree e strutture seguono la classificazione della zona di cui fanno parte ovvero della zona cui appartengono gli edifici che le inglobano.

A partire dall'analisi della tavola del PRG (zone di uso pubblico – aree per attrezzature di servizio) e delle tavole del PPTR e attraverso l'analisi dei servizi presenti sul territorio, sono stati individuati:

1. i complessi ospedalieri;
2. i complessi scolastici;
3. i parchi pubblici (zone VPQ, VPU);
4. Le aree di particolare interesse paesaggistico, intendono con tale termine gli ambiti e le zone di interesse storico, paesaggistico ed ambientale individuate attraverso l'analisi del PPTR:
 - edifici vincolati (oggetti legge 1089/39) e aree vincolate;
 - siti di particolare interesse archeologico, storico, ambientale.

Nell'ambito delle aree di classe 1, è stata quindi effettuata una suddivisione in tre sottozone con differente coefficiente di priorità, da utilizzare in fase di predisposizione di eventuali piani di risanamento:

- a) aree ospedaliere (aree in classe I con presenza di strutture ospedaliere);
- b) aree scolastiche (aree in classe I con presenza di strutture scolastiche);

c) aree a verde pubblico ed altre zone per le quali abbia rilevanza la quiete (tutte le altre aree in classe I senza identificazione della presenza di strutture ospedaliere o scolastiche).

Si rimanda all'elaborato grafico R0300 "Tavola di analisi - zone sensibili" e alle tavole R1000 e R1000 relative alla classificazione acustica del territorio.

4.3 INDIVIDUAZIONE AREE IN CLASSE II, III E IV

Ai sensi della LR3/2002, rientrano nelle classi II e III le zone caratterizzate da una distribuzione molto varia delle sorgenti di rumore, da densità di abitazioni variabile e da differenti intensità di attività umane.

Nella classe IV sono inserite le aree portuali. Fanno eccezione i piccoli campi privati per il turismo, per l'attività sportiva, per il diporto e analoghe utilizzazioni, che assumono la classificazione del territorio che li comprende. Sono, altresì, inserite nella classe IV le zone del territorio con presenza quasi esclusiva di attività del terziario o commerciali, cioè aree caratterizzate da intensa attività umana ma pressoché prive di presenza abitativa. La presenza di piccole industrie determina da sola l'appartenenza del territorio alla classe IV.

Per la identificazione delle classi è stato dato, in linea con quanto indicato dalle Linee Guida allegate alla L.R. n°3/2002, un punteggio sulla base della densità della popolazione (valutata a partire dai dati Istat, dalla superficie destinata a edifici civili desunta dalla carta tecnica regionale e dal numero di piani degli edifici, rispetto alla superficie complessiva della zona omogenea considerata), della presenza di attività commerciali (a partire da informazioni reperibili in rete), dalla presenza di attività industriali, artigianali ed uffici e infine dall'intensità di traffico presente in corrispondenza di ogni zona omogenea. Si rimanda a tal proposito agli elaborati R0400, R0500, R0600, R0700 e R0800.

Nella tabella di seguito sono riportate le modalità di assegnazione del punteggio per ogni singolo aspetto trattato.

Parametro	Valori			
Densità di popolazione	Molto bassa	Bassa	Media	Alta
Volume del traffico veicolare	Molto limitato	Locale	Attraversamento	Intenso
Presenza di attività commerciali	Molto bassa	Bassa	Media	Alta
Presenza di attività artigianali	Molto bassa	Bassa	Media	Alta
Presenza di uffici	Molto bassa	Bassa	Media	Alta
Punteggio	0	1	2	3

Tabella 8 – Modalità assegnazione punteggio

La somma dei punteggi (tavola R0900) determina l'appartenenza all'una o all'altra classe secondo i seguenti criteri:

- Punteggio fino a 5 (giallo) → classe II;
- Punteggio da 6 a 10 (arancione) → classe III;
- Punteggio da 11 a 16 (rosso) → classe IV.

Come si evince dalla tavola relativa alla somma dei punteggi (Tavola R0900), risultano valori complessivi sempre sotto il valore 11. L'appartenenza alla classe IV sarà pertanto determinata esclusivamente dalla presenza o meno di piccole industrie all'interno della zona e la zona portuale, come indicato dalla LR3/2002.

4.4 INDIVIDUAZIONE AREE IN CLASSE V E VI

La individuazione delle zone appartenenti alla classe V e VI viene effettuata a partire dall'analisi del PRG vigente. In particolare appartengono a tali classi le aree classificate come:

- D1 – Zona per attività produttive Artigianato di servizio
- D2 – Zona per attività produttive Artigianato produttivo
- D3 – Zona per attività produttive Industrie
- D4 – Zona per attività produttive del Consorzio A.S.I.

La assegnazione della classe è stata assegnata sulla base di quanto indicato dalla LR3/2002, ovvero nella classe V è prevista la presenza di abitazioni e di attività di servizio, mentre nella classe VI sono inserite solo quelle aree monofunzionali a carattere esclusivamente industriale.

4.5 INFRASTRUTTURE STRADALI E FERROVIARIE: FASCE DI PERTINENZA ACUSTICA

Si è provveduto infine ad individuare le fasce di pertinenza acustica ai sensi del DPR 142/2004 delle infrastrutture di traffico principali. In particolare sono state considerate le seguenti infrastrutture:

- connessione territoriale primaria: svolgono la funzione di connessione tra centri di primaria importanza esterni al territorio comunale e rappresentano gli assi principali del traffico di attraversamento del territorio (Autostrada A14 e SS16) → strade esistenti di tipo A e tipo B con fascia di pertinenza A di ampiezza 100 m e fascia di pertinenza B di ampiezza 150 m
- connessione territoriale secondaria: connettono il territorio comunale con poli di secondo livello esterni, svolgendo funzioni di completamento della rete e / o di connessione con la viabilità di connessione territoriale primaria (SS16 litoranea, SP107 e SP88) → strade classificate secondo strade esistenti tipo Cb con fascia di pertinenza A di ampiezza 100 m e fascia di pertinenza B di ampiezza 50 m

In corrispondenza del centro urbano, le infrastrutture viarie vengono declassate a strade urbane, pertanto non sono state riportate le fasce di pertinenza acustica ai sensi del DPR 142/2004.

Per quanto concerne le infrastrutture ferroviarie, sono state identificate le fasce di pertinenza della linea ferroviaria FS/RFI Bari-Foggia classificabile, ai sensi del DPR 459/1998 come infrastruttura esistente di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), con fascia di pertinenza di 250 m suddivisa in due parti: la prima, più vicina all'infrastruttura, della larghezza di m 100, denominata fascia A; la seconda, più distante dall'infrastruttura, della larghezza di m 150, denominata fascia B.

4.6 INDIVIDUAZIONE AREE CON MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO

Nell'analisi del territorio si è tenuto conto della presenza di zone che ospitano attività rumorose a carattere temporaneo che ricorrono nel tempo (sono escluse pertanto le attività di cantiere soggette a richiesta di deroga ai sensi della L. 447/1995). Si rimanda al capitolo 7.2.2 per l'identificazione dei limiti in corrispondenza di tali aree. In tali aree rientrano:

- Aree adibite a manifestazioni sportive
- Aree mercatali
- Aree con stabilimenti balneari
- Aree destinate a manifestazioni religiose

Tali aree sono riportate nelle tavole della classificazione acustica (R1000 e R1001).

4.7 DEFINIZIONE DELLA ZONIZZAZIONE IN BOZZA

Una volta classificate le diverse aree che compongono l'insediamento urbano risulta necessario aggregare le aree che in prima istanza possono essere ipotizzate in classi diverse ma che, potendo essere considerate omogenee dal punto di vista acustico, possono utilmente essere accorpate in un'unica zona e quindi nella medesima classe.

Si procede poi all'inserimento delle fasce di rispetto viabilistico e ferroviario (inserite in classe IV) di ampiezza conforme a quanto previsto dalla LR3/2002:

- ampiezza minima pari a 100 m nel caso di assenza di ostacoli;
- ampiezza pari a 30 m nel caso di presenza di cortine edilizie continue;
- ampiezza pari a 60 m nel caso di interruzioni delle cortine edilizie.

Una volta assegnate le classi si procede alla risoluzione dei casi in cui le destinazioni d'uso del territorio inducono ad una classificazione con salti di classe maggiore di uno, cioè con valori limite che differiscono per più di 5 dB. Allo scopo si introducono "fasce di transizione" per consentire il graduale passaggio del disturbo acustico da quella della zona di classe superiore a quella di classe inferiore.

5 SECONDA FASE: ANALISI CRITICA DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA E PREDISPOSIZIONE DEGLI ELABORATI FINALI

La zonizzazione acustica è un atto tecnico-politico di governo del territorio, in quanto ne disciplina l'uso e vincola le modalità di sviluppo delle attività ivi svolte. L'obiettivo è quello di prevenire il deterioramento di zone non inquinate e di fornire un indispensabile strumento di pianificazione, di prevenzione e di risanamento dello sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale e industriale; in tal senso, la zonizzazione acustica non può prescindere dal Piano Regolatore Generale, in quanto ancora questo costituisce il principale strumento di pianificazione del territorio.

Alla luce di questa considerazione una volta elaborata la bozza di zonizzazione la fase conclusiva del lavoro consiste nella verifica della coerenza tra la classificazione acustica ipotizzata, e le scelte tecnico-politiche; in questa fase sono quindi coinvolti, oltre agli specialisti di acustica e pianificazione territoriale anche i settori comunali interessati dalla zonizzazione (urbanistica, Ambiente, Traffico).

Le tavole R1000 (intero territorio in scala 1:10.000) e R1001 (aree urbane in scala 1:5.000) costituiscono gli elaborati grafici conclusivi e di sintesi del processo di classificazione acustica del territorio comunale.

La rappresentazione cartografica delle classi acustiche è stata fatta in linea con quanto indicato dalle Linee Guida allegate alla L.R. n°3/2002 sulla base della UNI 9884:

Classi di destinazione d'uso del territorio		Colore	Retino
I.	aree particolarmente protette	verde	punti
II.	aree prevalentemente residenziali	giallo	linee verticali
III.	aree di tipo misto	arancione	linee orizzontali
IV.	aree di intensa attività umana	rosso	tratteggio a croce
V.	aree prevalentemente industriali	viola	linee inclinate
VI.	aree esclusivamente industriali	blu	nulla

Tabella 9 - Rappresentazione cartografica classificazione acustica del territorio

6 INDIRIZZI PER L'APPLICAZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

A seguito dell'attribuzione delle classi acustiche si evidenzia la presenza di alcune situazioni di potenziale conflitto generate dallo scarto di più di una classe acustica fra zone confinanti.

Il superamento di tali conflitti, qualora effettivamente riscontrati anche a seguito di verifiche strumentali di caratterizzazione del clima acustico del sito, potrà realizzarsi con le seguenti modalità:

- l'attuazione di piani di risanamento che prevedano la realizzazione di opere di mitigazione su attività, infrastrutture e tessuti urbani esistenti (conflitti fra stati di fatto);
- la scelta da parte della Amministrazione comunale di perseguire obiettivi di qualità anche tramite la valutazione e verifica preventiva dei nuovi piani, attraverso la razionale distribuzione delle funzioni, alla idonea localizzazione delle sorgenti e delle attività rumorose, nonché dei ricettori particolarmente sensibili;
- l'adozione di idonee misure in fase di attuazione delle previsioni urbanistiche (conflitti che coinvolgono stati di progetto).

6.1 PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO

Per quanto riguarda le azioni proponibili ai fini del risanamento si dovrà fare riferimento ai diversi strumenti normativi e competenze proprie dell'Amministrazione comunale (piano urbanistico e relativi strumenti di attuazione), fino a giungere ad ipotizzare degli interventi diretti quali la realizzazione di opere di mitigazione acustica.

Tali temi saranno oggetto di un eventuale e successivo "Piano di risanamento acustico" del quale per sommi capi si possono ipotizzare le principali linee d'azione:

- Interventi sull'organizzazione della mobilità, distinguendo fra interventi sul sistema viabilistico e quelli sulle caratteristiche delle infrastrutture;
- Interventi su aree ed isolati da risanare, prevedendo la bonifica acustica per tutte quelle attività produttive interne al tessuto urbano impattanti per le aree residenziali circostanti;
- Ambiti oggetto di PUA: si tratta di aree in cui è possibile fissare degli obiettivi prestazionali e di qualificazione futura da raggiungere con progetti complessi che intervengono sia sulla sorgente disturbante sia sull'area e che agiscono su più fattori, quali il traffico, la presenza di attività, le destinazioni d'uso, gli indici edilizi.
- Valutazioni dettagliate delle problematiche acustiche negli ambiti da riqualificare e negli ambiti di nuovo intervento previsti dal PRG. A fronte di situazioni di conflitto si dovrà intervenire mediante inserimento di adeguate opere di protezione acustica, oppure attraverso la progettazione di zone cuscinetto in grado di assorbire parte degli impatti dovuti alle sorgenti disturbanti.

6.2 DISCIPLINA DEGLI STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI

Ai fini dell'applicazione delle presenti indicazioni vengono considerati Piani Attuativi: i Piani Particolareggiati, i Piani per l'edilizia economica e popolare, i Piani per gli insediamenti produttivi, i Piani di Recupero, i Programmi di Riqualificazione ed ogni altro Piano o Progetto assoggettato a convenzione, ecc..

Sotto il profilo acustico i Piani Attuativi devono garantire:

- entro il perimetro dell'area oggetto di intervento, il rispetto dei valori limite di cui alla classificazione acustica conseguente alle destinazioni d'uso previste;
- il rispetto dei valori limite per la classe di riferimento nelle zone limitrofe, qualora queste siano interessate da rumori prodotti all'interno del perimetro di Piano.

I Piani Attuativi devono puntare a determinare una classificazione acustica compatibile con la classificazione delle aree limitrofe.

Ai Piani Attuativi dovrà essere allegata la "Documentazione di Impatto Acustico" o la "Valutazione Previsionale del Clima Acustico" che dovrà attestare la conformità degli interventi previsti alle prescrizioni contenute nel presente documento, considerando gli effetti indotti sul clima acustico esistente all'atto del suo rilevamento.

La realizzazione degli eventuali interventi di protezione attiva e/o passiva per il contenimento della rumorosità ambientale entro i limiti suddetti, è a carico dell'attuatore dei Piani Attuativi.

I Piani Attuativi dovranno contenere tutti gli elementi utili per dimostrare il conseguimento dei valori richiesti per la classe o le classi di classificazione acustica assegnate all'area di intervento e quella delle aree limitrofe.

Nel caso non sia possibile attuare le previsioni nel rispetto della classificazione acustica approvata, è necessario procedere all'approvazione di una variante alla classificazione acustica, e successivamente si può procedere alla definizione e approvazione del piano attuativo nel rispetto della classificazione acustica.

Nella definizione dell'assetto distributivo e planivolumetrico dei suddetti Piani dovrà essere tenuta in particolare considerazione la rumorosità derivante dalle infrastrutture di trasporto, già esistenti o di nuova costruzione, limitrofe o appartenenti al comparto in progetto.

In particolare nella definizione della localizzazione delle aree fruibili e degli edifici dovranno essere osservate distanze dalle strade e dalle fonti mobili e fisse di rumorosità ambientale in grado di garantire lo standard di comfort acustico prescritto dalla classificazione acustica relativa al comparto; in subordine, ai fini del rispetto dei limiti di zona, potrà essere proposta la previsione di idonee strutture fonoisolanti e/o fonoassorbenti a protezione delle aree fruibili e degli edifici.

7 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPATTO ACUSTICO

La Legge Quadro 447/1995 fissa l'obiettivo di tutelare dal rumore l'ambiente esterno e l'ambiente abitativo attraverso due disposizioni fondamentali:

1. Obbligo dei Comuni di classificare acusticamente il proprio territorio attraverso l'adozione del Piano di Zonizzazione Acustica Comunale. Tale Piano deve trovare coordinamento con gli altri Piani Urbanistici e rappresenta l'insieme dei valori limite di soglia da non superare nelle varie Zone del Territorio Comunale. Il Piano di Zonizzazione contiene anche le prescrizioni per le attività temporanee e/o all'aperto.
2. Rispetto dei valori limite di soglia per vari tipologie di insediamenti e/o attività, così come definiti nella Legge Quadro n°447/95 e nell'art.3 delle L.R n°3/2002;

7.1 PRESCRIZIONI PER LE ZONE CONFINANTI A DIVERSA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Gli elaborati della classificazione acustica del territorio comunale individuano una classificazione acustica per ambiti definita sulla base delle zone omogenee di destinazione d'uso. In relazione a tale classificazione si individuano tre possibili situazioni rispetto ai confini tra zone appartenenti a classi acustiche differenti e/o al clima acustico rilevato nella situazione attuale:

A) SITUAZIONI DI COMPATIBILITÀ

Situazioni con clima acustico attuale entro i valori limite di zona indicati nella tabella C del D.P.C.M. 14/11/97 e confini tra zone di classe acustiche che non differiscono per più 5 dB(A). In questo caso non si rendono necessari interventi di risanamento.

B) SITUAZIONI DI POTENZIALE INCOMPATIBILITÀ

Confini tra zone di classe acustiche differenti per più di 5 dB(A), dove comunque non risulta allo stato attuale una situazione di superamento del limite di zona assoluto. Per tali ambiti non si rendono necessari interventi di risanamento.

C) SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ

Le situazioni in cui le misure evidenziano un non rispetto dei limiti di zona. In questo caso il Piano di Risanamento Acustico individua l'ambito territoriale della situazione di incompatibilità e individua le strategie di intervento necessarie a riportare il clima acustico entro tali limiti.

7.2 VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ ACUSTICA

Nel territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare le limitazioni previste dal D.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" secondo la classificazione acustica del territorio comunale, ad eccezione delle infrastrutture ferroviarie per le quali, all'interno delle fasce di pertinenza, valgono i limiti stabiliti dal D.P.R. n°459/1998 e delle infrastrutture stradali per le quali, valgono i limiti stabiliti dal D.P.R. n°142/2004.

Gli impianti a ciclo continuo devono rispettare i limiti previsti dal D.M. 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo".

Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16/3/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

I requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera sono contenuti nel D.P.C.M. 5/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici".

Gli insediamenti e/o le attività sono sostanzialmente distinti in:

- A) Insediamenti a carattere permanente
- B) Insediamenti e/o attività a carattere Temporaneo

7.2.1 INSEDIAMENTI A CARATTERE PERMANENTE

Il carattere predominante di questi insediamenti è quello della permanenza sul territorio comunale senza limiti di tempo. Tali insediamenti sono regolati dalle **procedure per il rilascio dei relativi Permessi di Costruire e/o dei Certificati di agibilità**.

Con riferimento agli articoli specifici della L. n°447/95 e della L.R. n°3/2002, tali insediamenti sono distinti in due tipologie:

- a) insediamenti potenzialmente rumorosi a carattere permanente, dai quali occorre proteggere l'ambiente esterno;
- b) insediamenti particolarmente sensibili al rumore, a carattere permanente, che devono essere tutelati dalle sorgenti di rumore esterne;

7.2.1.1 INSEDIAMENTI/ATTIVITÀ RUMOROSE PERMANENTI

I nuovi insediamenti e le attività potenzialmente rumorosi a carattere permanente hanno l'obbligo in fase progettuale e alla richiesta dell'agibilità di produrre adeguata **documentazione di impatto acustico**, attestante il rispetto da parte dell'insediamento dei limiti di zona così come definiti nell'art.3 della L.R. N°3/2002 (ovvero nel DPCM 14/11/1997) e le eventuali azioni di tutela, anche con riferimento alla valutazione dei requisiti acustici passivi

delle partizioni murarie orizzontali e verticali, ai sensi del DPCM 5.12.97. Il riferimento normativo specifico è costituito dagli articoli delle norme citate.

Per questa tipologia di insediamenti i riferimenti normativi sono:

Legge Quadro 447/95, art.8 – comma 2/4, che specifica una serie di insediamenti:

- a. aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- b. strade di tipo A – B – C – D – E – F secondo la classificazione di cui al D.vo n°285 del 30.4.1992;
- c. discoteche;
- d. circoli privati, pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- e. impianti sportivi e ricreativi;
- f. ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;

Legge Regionale 3/2002,

- **art.12** “Nuove attività imprenditoriali”, che impone la redazione di una Relazione di Valutazione di impatto acustico, che documenti il rispetto dei limiti imposti dalla normativa.
- **art.13** “Prevenzione dell'inquinamento acustico da traffico veicolare”, che impone la adozione di accorgimenti progettuali, in modo che “...il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) prodotto dal traffico veicolare non deve superare i limiti di zona”.
- **art.15** “Prevenzione dell'inquinamento acustico negli edifici”, che al comma 1 recita “ le costruzioni e le ristrutturazioni di edifici a uso industriale e tutti i nuovi edifici a uso industriale e residenziale devono essere progettate ed eseguite secondo le disposizioni della presente legge e delle relative prescrizioni tecniche”. Il comma 2 recita “il Progetto delle opere di cui al comma 1 deve essere corredato di una relazione asseverata da un Tecnico Competente secondo quanto previsto dalle prescrizioni tecniche di cui al medesimo comma, da presentarsi al Comune contestualmente alla domanda del Permesso di costruire”. Il comma 3 recita “il Sindaco, nel rilasciare il certificato di abitabilità o di agibilità, verifica la conformità delle opere alla relazione di cui al comma 2”.

DPCM 5 Dicembre 1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”, che impone per le partizioni murarie verticali e orizzontali degli edifici abitati e per gli impianti tecnologici installati il rispetto di alcuni parametri, in attuazione dell'art.3, comma 1, lettera e) della L.447/95.

Il **DPCM 215/1999** "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi", che determina i livelli sonori ammissibili all'interno delle aree destinate a intrattenimento danzante e pubblico spettacolo, in attuazione dell'art.3, comma 1, lettera h della L. n°447/95.

7.2.1.2 INSEDIAMENTI A CARATTERE PERMANENTE CON ELEVATA SENSIBILITÀ ACUSTICA

I nuovi insediamenti e le attività potenzialmente silenziose a carattere permanente hanno l'obbligo in fase progettuale e alla richiesta dell'agibilità di produrre adeguata **valutazione previsionale di clima acustico**, attestante la verifica del clima acustico esterno nell'intorno dell'area di competenza dell'insediamento e le eventuali azioni di tutela, adeguate per ottenere il rispetto dei limiti di zona, anche con riferimento **alla valutazione dei requisiti acustici passivi delle partizioni murarie orizzontali e verticali, ai sensi del DPCM 5.12.97**. Il riferimento normativo specifico è costituito dagli articoli: art.8 – comma 3 della Legge n°447/95 e art.15 della L.R. N°3/2002.

In particolare Legge Quadro 447/95 art.8 - comma 3 obbliga a predisporre in fase progettuale una **valutazione previsionale del clima acustico** e alla verifica dei requisiti acustici passivi ai sensi del **DPCM 5.12.97** nel caso di realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- a. scuole e asili nido;
- b. ospedali;
- c. case di cura e di riposo;
- d. parchi pubblici urbani ed extra-urbani;
- e. nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2;

Legge Regionale n°3/2002, art.15 "Prevenzione dell'inquinamento acustico negli edifici", che al comma 1 recita "le costruzioni e le ristrutturazioni di edifici a uso industriale e tutti i nuovi edifici a uso industriale e residenziale devono essere progettate ed eseguite secondo le disposizioni della presente legge e delle relative prescrizioni tecniche".

Il comma 2 recita "il Progetto delle opere di cui al comma 1 deve essere corredato di una relazione asseverata da un Tecnico Competente secondo quanto previsto dalle prescrizioni tecniche di cui al medesimo comma, da presentarsi al Comune contestualmente alla domanda del Permesso di costruire".

Il comma 3 recita "il Sindaco, nel rilasciare il certificato di abitabilità o di agibilità, verifica la conformità delle opere alla relazione di cui al comma 2".

Per quanto riguarda tutti **gli insediamenti a carattere permanente già esistenti** alla data di approvazione del Piano di Classificazione Acustica Comunale, la normativa prevede un periodo di adeguamento ai nuovi limiti di zona. In questo periodo deve essere portata a termine l'azione di risanamento, mediante i Piani di Risanamento Comunali e i Piani di Risanamento delle Imprese.

L'art.10 della L.R. N°3/2002 impone ai Comuni l'adozione di Piani di Risanamento acustico.

L'art.11 della L.R. N°3/2002 impone alle singole Imprese la verifica delle proprie emissioni sonore entro tre mesi dalla data di approvazione della Zonizzazione acustica comunale. In caso di non rispetto dei nuovi limiti di zona è necessario un Piano di Risanamento di impresa entro i successivi sei mesi.

Limitatamente agli interventi su **nuove previsioni residenziali** discendenti dalla pianificazione urbanistica vigente per gli interventi appartenenti alla II e III classe acustica, qualora nella Documentazione Previsionale del Clima Acustico venga dimostrato che:

- il contesto urbanistico dell'intervento non permetta organizzazioni planivolumetriche funzionali alla ottimizzazione del clima acustico;
- non siano possibili efficaci interventi di mitigazione acustica;
- non siano tecnicamente raggiungibile i limiti previsti dalle classi di riferimento

è possibile ottenere una valutazione positiva, in deroga ai limiti, qualora sia comunque garantito il rispetto della IV classe acustica e sia garantito il rispetto dei requisiti contenuti nel D.P.C.M. 5 dicembre 1997 "Determinazione dei requisiti acustici degli edifici".

Nel caso di **strutture scolastiche** la compatibilità acustica rispetto alla I classe, in riferimento alla totalità delle sorgenti sonore presenti in sito, deve essere verificata anche se non risultano individuate nella cartografia della Classificazione acustica comunale. La verifica va effettuata con riferimento al solo periodo diurno e in corrispondenza degli ambienti maggiormente sensibili, ovvero quelli destinati alle attività scolastiche ed educative (aule, auditorium, ecc.) e delle aree esterne destinate al riposo e/o al gioco.

Nel caso degli **edifici ospedalieri pubblici e privati, delle case di cura e di riposo, e degli edifici relativi ad attività sanitarie** con degenza e/o assistenziali, con attività svolta nell'arco delle 24 ore, per i quali la quiete è particolarmente importante e necessaria anche in periodo notturno al fine di assicurare tranquillità e riposo, la compatibilità acustica rispetto alla I classe, in riferimento alla totalità delle sorgenti sonore presenti in sito, deve essere verificata anche se non risultano individuati nella cartografia della Classificazione acustica comunale. La verifica deve essere effettuata in corrispondenza degli ambienti adibiti alla degenza (con riferimento

al periodo più critico diurno e/o notturno) e alle aree esterne fruite dai degenti (con riferimento al solo periodo diurno).

Qualora venga dimostrata l'impossibilità di perseguire il pieno rispetto del limite della classe I, ovvero nei casi in cui:

1. il contesto urbanistico dell'intervento non permetta organizzazioni planivolumetriche funzionali all'ottimizzazione del clima acustico;
2. non siano possibili efficaci interventi di mitigazione acustica;
3. non siano tecnicamente raggiungibili i limiti previsti dalla I classe acustica;

può essere consentita una deroga ai limiti di classe I nel rispetto delle seguenti condizioni:

- sia comunque garantito, nelle nuove facciate dell'organismo edilizio, il rispetto dei limiti della III classe in riferimento alla totalità delle sorgenti sonore presenti in sito;
- sia garantito il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici, così come definiti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

7.2.2 INSEDIAMENTI/ATTIVITÀ A CARATTERE TEMPORANEO

Il carattere predominante di queste attività è quello di essere temporanee, cioè non-permanenti e non-definitive. Queste attività – proprio per la loro durata limitata nel tempo – sono regolate da un regime di autorizzazione preventiva di validità limitata nel tempo, pari alla durata indicata nella richiesta di autorizzazione.

Spetta al Comune – analizzata la congruità della richiesta - rilasciare l'autorizzazione, con allegate le prescrizioni indicate dal Comune stesso.

Con riferimento agli art.16/17 della L.R. N°3/2002 si può esplicitare una elencazione sommaria di tali attività:

- attività sportive e ricreative svolte all'aperto;
- attività sonore e musicali provenienti da circhi, teatri non permanenti e strutture simili, manifestazioni musicali;
- cantieri edili;

Nelle tavole R1001 e R1002 relative alla Classificazione acustica del territorio comunale sono state indicate le aree sulle quali in regime ordinario sono consentite le attività all'aperto e temporanee.

Un'attività a carattere temporaneo può essere svolta anche nell'area di pertinenza di un pubblico esercizio. Le attività ricreative e musicali svolte in pubblico esercizio compatibili con la destinazione e le autorizzazioni del locale sono esonerate dalla disciplina delle attività temporanee, in quanto regolate dalla normativa sugli insediamenti permanenti.

Data la natura turistico/balneare del Comune di Giovinazzo con numerose attività di tipo stagionale estivo, si intendono rientranti in questa categoria anche le attività stagionali

ricreative e musicali limitate al periodo estivo, tipiche dei lidi balneari e delle aree di campeggio autorizzato.

Gli insediamenti e/o le attività regolate da autorizzazione temporanea sono consentiti –con diverse soglie acustiche- nell'intervallo orario 8.00-24.00 nel caso di attività all'aperto e 9.00-24.00 nel caso di attività temporanee. Al di fuori di questo intervallo non sono consentite attività temporanee [salvo deroghe specifiche – cap. 7.2.2.3], ma soltanto attività collegate a insediamenti di natura permanente, nel rispetto dei limiti di zona.

Le richieste di deroga devono essere accompagnate da adeguata Relazione di valutazione di impatto acustico redatta da Tecnico Competente.

7.2.2.1 VALORI LIMITE ATTIVITÀ TEMPORANEE

La L.R. n°3/2002 definisce i valori limite per le attività rumorose a carattere temporaneo agli articoli 16 e 17:

Art.16 “Attività all'aperto”

Il comma 2 stabilisce che “le attività sportive e ricreative svolte all'aperto, che comportano emissione di rumore, non possono superare i limiti di cui all'art.3 [1] e non possono essere svolte al di fuori dell'intervallo orario 8.00-24.00. Le emissioni sonore, in termini di Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)] misurato sulla facciata dell'edificio più esposto, non possono superare in ogni caso i 65 dB(A) negli intervalli orari 8.00-12.00 e 15.00-19.00 e i 55 dB(A) negli intervalli orari 12.00-15.00 e 19.00-24.00”.

Per tali attività il comma 3 dell'art.16 prevede la possibilità di concedere deroghe e il Sindaco “può, su richiesta scritta e motivata, per esigenze locali o per ragioni di pubblica utilità, autorizzare deroghe temporanee a quanto stabilito dal comma 2, prescrivendo comunque che siano adottate tutte le misure necessarie per ridurre al minimo il disturbo, sentita la ASL competente”.

Art.17 “Attività temporanee”

Si riportano integralmente le disposizioni contenute nei commi 1,2,3,4 dell'art.17, che regola l'esercizio delle attività temporanee.

Comma 1. Le emissioni sonore temporanee, provenienti da circhi, teatri e strutture simili o da manifestazioni musicali, non possono superare i limiti di cui all'art.3 e non sono consentite al di fuori dell'intervallo orario 9.00 – 24.00, salvo deroghe autorizzate dal Comune.

Comma 2. Le emissioni sonore di cui al comma 1, in termini di Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)] misurato in facciata dell'edificio più esposto, non

¹ Ndr L'art.3 della L.R. N°3/2002 stabilisce – in accordo con la normativa nazionale – i limiti di rumorosità [come valori limite di immissione assoluti e differenziali] per le varie zone del territorio comunale, così come definite nel Progetto di Zonizzazione Acustica Comunale.

possono, inoltre, superare i 65 dB(A) negli intervalli orari 9.00 – 12.00 e 15.00 – 22.00 e i 55 dB(A) negli intervalli orari 12.00 – 15.00 e 22.00 – 24.00. Il Comune interessato può concedere deroghe, su richiesta scritta e motivata, prescrivendo comunque che siano adottate tutte le misure necessarie a ridurre il disturbo sentita la ASL competente.

Comma 3. Le emissioni sonore, provenienti da cantieri edili, sono consentite negli intervalli orari 7.00 -12.00 e 15.00 – 19.00, fatta salva la conformità dei macchinari utilizzati a quanto previsto dalla normativa della Unione Europea e il ricorso a tutte le misure necessarie a ridurre il disturbo, salvo deroghe autorizzate dal Comune.

Comma 4. Le emissioni sonore di cui al comma 3, in termini di Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)] misurato in facciata dell'edificio più esposto, non possono inoltre superare i 70 dB(A) negli intervalli orari di cui sopra. Il Comune interessato può concedere deroghe su richiesta scritta e motivata, prescrivendo comunque che siano adottate tutte le misure necessarie a ridurre il disturbo sentita la ASL competente.

7.2.2.2 ATTIVITÀ TEMPORANEE LIDI BALNEARI E CAMPEGGI

Con particolare riferimento alle attività musicali e ricreative svolte nei lidi balneari si applicano i limiti acustici di soglia di cui agli artt.16-17 della L.R. n°3/2002. Per richiedere autorizzazione va presentata domanda con allegata Relazione di Valutazione di impatto acustico.

Anche le attività ricreative e musicali svolte nelle aree all'aperto attrezzate a campeggio autorizzato con carattere temporaneo di stagionalità devono essere dotate di autorizzazione comunale valida per il periodo temporale richiesto. Alla richiesta di autorizzazione deve essere allegata adeguata Relazione di Valutazione di impatto acustico.

7.2.2.3 AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEFINITI DAGLI ARTT. 16 E 17 DELLA L.R.3/2002

È possibile [art.16-comma 3 e art.17 comma 2/4] da parte del Comune concedere Autorizzazioni in deroga su quanto previsto in termini di orari e/o di livelli acustici, a seguito di specifica richiesta scritta e motivata del titolare dell'attività. Tali richieste di deroga rappresentano una procedura eccezionale, referita a una singola manifestazione di durata limitata nel tempo all'interno di una giornata tipo o all'interno del Periodo di una Autorizzazione temporanea.

Le richieste di deroga devono essere accompagnate da adeguata Relazione di valutazione di impatto acustico redatta da Tecnico Competente.

7.3 DOCUMENTAZIONE TECNICA

7.3.1 DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

La documentazione d'impatto acustico deve fornire, in maniera chiara ed inequivocabile, tutti gli elementi necessari per una previsione, la più accurata possibile, degli effetti acustici che possono derivare dall'attuazione dell'intervento.

La documentazione dovrà essere tanto più dettagliata e approfondita quanto più rilevanti potranno essere gli effetti di disturbo da rumore e, più in generale, di inquinamento acustico conseguenti all'intervento.

La documentazione dovrà contenere almeno:

- a) Descrizione dell'intervento e caratterizzazione delle sorgenti sonore di progetto
- b) Individuazione dei limiti di zona definiti dalla classificazione acustica del territorio comunale per un intorno sufficiente a caratterizzare gli effetti acustici dell'opera proposta
- c) Individuazione dei ricettori esposti
- d) Caratterizzazione del clima acustico attuale nell'area di influenza individuata definito a partire da rilevazioni fonometriche ed eventuali calcoli previsionali;
- e) le valutazioni di conformità alla normativa dei livelli sonori previsti dedotti da calcoli previsionali eventualmente integrati con valori ricavati da modelli di simulazione;
- f) la descrizione degli eventuali sistemi di mitigazione e riduzione dell'impatto acustico necessari al rispetto dei limiti o valori previsti dalla normativa vigente.

7.3.2 VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO

La documentazione da produrre comprende:

- a) Descrizione dell'intervento
- b) La rilevazione dello stato di fatto ovvero la rilevazione dei livelli di rumore esistenti prima della realizzazione dell'intervento con localizzazione e descrizione delle principali sorgenti di rumore essere supportata da rilievi fonometrici, eventualmente integrati con valori ricavati da modelli di simulazione;
- c) La valutazione della compatibilità acustica dell'intervento previsto con i livelli di rumore esistenti: indicazione dei livelli di rumore dopo la realizzazione dell'intervento in corrispondenza dei ricettori sensibili; tali valori, desunti anche attraverso modelli di simulazione, andranno confrontati con i limiti di zona;
- d) la descrizione degli interventi di mitigazione eventualmente previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dalla classificazione acustica;
- e) la descrizione di eventuali azioni progettuali tendenti al rispetto dei requisiti acustici passivi ai sensi D.P.C.M. 5/12/97.

7.3.3 VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO ATTIVITÀ TEMPORANEE

Le attività musicali, ricreative e in genere rumorose a carattere temporaneo limitato nel tempo, svolte in area allo scopo destinata o in pubblico esercizio anche all'aperto o in area di cantiere edile sono sottoposte a regime autorizzativo preventivo e l'autorizzazione comunale ha validità per la durata temporale richiesta.

Alla richiesta di autorizzazione deve essere allegata una **Relazione di Valutazione di Impatto Acustico, redatta da Tecnico Competente e attestante il rispetto di quanto stabilito negli art.16.17 della L.R. N°3/2002.**

Tale relazione deve contenere:

1. una descrizione dettagliata del tipo di attività svolta;
2. le sorgenti di rumore previste con i relativi livelli acustici di emissione (nel caso di attività ricreativa e/o musicale la strumentazione di sonorizzazione adoperata anche con riferimento alle soglie stabilite dal DPCM n°215/99);
3. la durata globale richiesta nell'autorizzazione (che può anche corrispondere al Periodo stagionale estivo);
4. il periodo osservato [Tempo di Osservazione] per la valutazione del disturbo [che può coincidere con una giornata tipo o con la durata di una manifestazione];
5. le durate parziali degli eventi rumorosi, ai quali fare riferimento nella valutazione dei Livelli Equivalenti.

In sostanza, con riferimento all'Allegato A-punti 4.5 del D.M. Ambiente 16.3.1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico", all'interno della Durata dell'autorizzazione, deve essere definito il Tempo di osservazione e i Tempi di misura dei $Leq(A)$, che corrispondono ai tempi di emissione del rumore per i singoli eventi, all'interno del Tempo di Osservazione, con esclusione dei tempi di pausa.

I Livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderato(A) [$Leq(A)$], valutati sui tempi di misura come sopra definiti, descrivono il Tempo di osservazione e **devono risultare non superiori ai limiti precedentemente descritti (artt. 16/17 della L.R. n°3/2002)**

Il rispetto dei sopracitati limiti di soglia può essere ottenuto anche con l'adozione di eventuali misure di tutela e protezione.

Nel caso di richiesta di deroga temporanea anche rispetto ai limiti definiti dagli articoli 16 e 17 della L.R. n° 2/2003 la Relazione deve inoltre:

- contenere la valutazione dei Livelli acustici previsti di emissione e di immissione in relazione agli eventi della manifestazione.
- attestare il grado di deroga per orari e/o livelli acustici.



In ogni caso nell'area della manifestazione non possono essere superate le soglie di livello acustico stabilite dal D.P.C.M. n°215 del 16.04.1999 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi".

La Relazione di impatto acustico deve contenere anche le ragioni motivate per esigenze locali o di pubblica utilità, che impongono la richiesta di deroga. La concessione di Autorizzazione in deroga deve contenere la prescrizione delle misure necessarie a ridurre il disturbo, sentiti gli Uffici ASL competenti.

8 AGGIORNAMENTI

L'aggiornamento della classificazione acustica persegue l'obiettivo generale di miglioramento del clima acustico complessivo del territorio.

Ordinariamente la classificazione acustica del territorio comunale viene complessivamente revisionata e aggiornata ogni cinque anni mediante specifica deliberazione del Consiglio Comunale.

L'aggiornamento o la modificazione della classificazione acustica del territorio comunale può intervenire anche preventivamente ai seguenti atti di pianificazione:

- adozione di Varianti specifiche o generali di PRG;
- provvedimenti di approvazione dei piani attuativi limitatamente alle porzioni di territorio disciplinate dagli stessi.
- individuazione e/o definizione della destinazione prevalente di aree ad attività tutelate contro il rumore e come tali classificate in classe I dalla legge 447/95, suoi atti conseguenti ed aggiornamenti.



9 ALLEGATI

Certificati dei Tecnici Competenti in Acustica Ambientale ai sensi della Legge Quadro 447/1995 che hanno elaborato il Piano di classificazione acustica comunale.



REGIONE DEL VENETO
A.R.P.A.V.



AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO

Riconoscimento della figura di Tecnico Competente in Acustica Ambientale, art. 2, commi 6, 7 e 8 della Legge 447/95

Si attesta che Alessandra Lisiero, nata a Mestre il 22/02/76 è stata riconosciuta Tecnico Competente in Acustica Ambientale per l'iscrizione nell'elenco ufficiale della Regione del Veneto ai sensi dell'art. 2, commi 6, 7 e 8 della Legge 447/95 con il numero 450.

A.R.P.A.V.

Il Responsabile dell'Osservatorio Regionale Agenti Fisici

Flaminio Trovati


Riconoscimento della figura di Tecnico Competente in Acustica Ambientale, art. 2, commi 6, 7 e 8 della Legge 447/95

Si attesta che Eva Giusto, nata a Padova il 18/05/1982 è stata riconosciuta Tecnico Competente in Acustica Ambientale per l'iscrizione nell'elenco ufficiale della Regione del Veneto ai sensi dell'art. 2, commi 6, 7 e 8 della Legge 447/95 con il numero 673.

*Il Responsabile del procedimento
(dr. Tommaso Gabrieli)*



*Il Responsabile dell'Osservatorio Agenti Fisici
(dr. Flavio Trotti)*



Verona, 25.02.2011